

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 luglio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 141/10

Roma 19 LUG. 2010

Con Parere

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010.

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in questione è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge comunitaria 2008).

L'articolo 3, comma 1 della legge comunitaria, in particolare, conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa sprovviste di sanzioni e vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge medesima.

La disciplina predisposta si configura, infatti, come impianto sanzionatorio di supporto al DM 9 aprile 2009, n. 82, emanato dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione della direttiva 2006/141/CE e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 luglio 2009. Detto DM stabilisce le prescrizioni relative non solo alla commercializzazione ma anche alla produzione, composizione, etichettatura e pubblicità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea e all'esportazione presso Paesi terzi.

L'esigenza pratica di predisporre tale provvedimento si colloca nell'ottica della visione integrata della tutela della sicurezza della salute e dell'alimentazione dei lattanti; come la stessa direttiva 2006/141/CE riconosce, la particolare natura degli alimenti per lattanti richiede la predisposizione di particolari mezzi per garantirne il controllo. Un impianto sanzionatorio *ad hoc* si colloca in questa prospettiva.

Con il decreto legislativo in esame sono stati individuati, pertanto, gli articoli del DM 82/2009 la cui inosservanza rende necessaria una disciplina sanzionatoria da parte delle Autorità di controllo.

Lo schema di provvedimento consta di 11 articoli. In particolare con:

l'**ARTICOLO 1** viene definito il campo di applicazione del decreto legislativo; nel dettaglio la disciplina sanzionatoria si applica alle violazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18;

l'**ARTICOLO 2** vengono stabilite le sanzioni amministrative, di carattere pecuniario, per i soggetti che non si attengono agli obblighi prescritti in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

l'**ARTICOLO 3** si sanzionano le infrazioni in materia di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

l'**ARTICOLO 4** si sanzionano le infrazioni in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

l'**ARTICOLO 5** si sanzionano le infrazioni in relazione a modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti;

l'**ARTICOLO 6** si sanzionano le infrazioni per violazione degli obblighi circa la predisposizione di materiale informativo e didattico destinato alle famiglie o agli operatori sanitari;

l'**ARTICOLO 7** si prevede l'affissione e la pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni;

l'**ARTICOLO 8** si prevede l'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni;

l'**ARTICOLO 9** si prevede l'istituzione di un fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del DM 82/2009, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste. Ai sensi di tale articolo, infatti, "Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome promuovono iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell'allattamento al seno" con una serie di azioni meglio indicate nell'articolato.

Sinteticamente, si ricorda che tali azioni si indirizzano verso campagne sulla corretta alimentazione della prima infanzia, tese anche a tutelare e valorizzare l'allattamento al seno;

l'**ARTICOLO 10** si abroga il decreto legislativo che sanzionava le infrazioni al DM 6 aprile 1994, n. 500, cui è subentrato, abrogandolo, il DM 82/2009;

l'**ARTICOLO 11** viene richiamata, infine, l'applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

A) Necessità dell'intervento normativo

Il presente provvedimento, è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa sprovviste di sanzioni e vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge medesima. La disciplina predisposta si configura come impianto sanzionatorio di supporto al DM 9 aprile 2009, n. 82, emanato dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione della direttiva 2006/141/CE. Detto DM stabilisce prescrizioni relative non solo alla commercializzazione ma anche alla produzione, composizione, etichettatura e pubblicità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi.

B) Analisi del quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento può essere individuato nei principali provvedimenti direttamente riferiti o comunque, anche indirettamente riferibili al settore dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, tra cui si segnala il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo all'attuazione della direttiva 1989/398/CEE concernente i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare; il decreto del Ministero della sanità 6 aprile 1994, n. 500 di recepimento della direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e di proseguimento, e della direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi Terzi; il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità ed all'esportazione presso Paesi terzi.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Tale provvedimento, predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) è diretto a creare un impianto sanzionatorio relativo alle varie fattispecie delineate dal DM 9 aprile 2009.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario ed internazionale

Nessun contrasto, trattandosi di attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)

Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non sussistono ragioni di conflitto con l'attuale quadro di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni a Statuto ordinario e speciale. Non si ritiene, infatti, che il cennato decreto legislativo possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte nel Titolo V della Costituzione.

Infatti, il presente provvedimento è volto a creare un impianto sanzionatorio al DM 9 aprile 2009, n. 88 fissando in tal modo principi di carattere generale di competenza esclusiva dello Stato tenuto conto che la materia rientra nel campo di cui alla lettera g dell'articolo 117 della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali), così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale risulta essere di competenza esclusiva dello Stato.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

Il decreto legislativo appare coerente con tali fonti legislative.

F) Verifica dell'assenza di delegificazione e della piena possibilità di delegificazione.

Tale provvedimento risulta coerente con l'impianto normativo che caratterizza la materia

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso: non risulta presente nessuna nuova definizione normativa, rispetto a quelle già indicate nel DM n. 82/2009

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi: i riferimenti normativi sono corretti.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Non sono state apportate modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti mediante la tecnica della novella, inquadrandosi l'intervento nell'ottica e nelle finalità di predisporre uno specifico impianto sanzionatorio per le varie fattispecie delineate nel DM 89/2009.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo: è stata prevista apposita disposizione recante abrogazione di disposizioni normative.

3 Effetti finanziari

Trattandosi, come sopra specificato, di un intervento normativo volto alla creazione di un impianto sanzionatorio al DM n. 89/2009, non sono previsti costi aggiuntivi né oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Anzi si prevede l'istituzione di un fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del DM 89/2009 da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegna al fondo medesimo.

Modello relazione AIR

TITOLO: DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 9 APRILE 2009, N. 82, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/141/CE PER LA PARTE RIGUARDANTE GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DESTINATI ALLA COMUNITÀ EUROPEA ED ALL'ESPORTAZIONE PRESSO PAESI TERZO

Referente Dottoressa Immacolata Valentino- Ufficio legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo di riferimento può essere individuato nei principali provvedimenti direttamente riferiti o comunque, anche indirettamente riferibili al settore dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, tra cui si segnala il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo all'attuazione della direttiva 1989/398/CEE concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare; il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 di recepimento della direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e di proseguimento, e della direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi; il decreto del ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità ed all'esportazione presso Paesi terzi.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Lo schema di decreto in questione è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa sprovviste di sanzioni e vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge medesima. La disciplina predisposta si configura come impianto sanzionatorio di supporto al DM 9 aprile 2009, n. 82, emanato dal Ministero del Lavoro, Salute e politiche sociali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione della direttiva 2006/141/CE. Detto DM stabilisce le prescrizioni relative non solo alla commercializzazione ma anche alla produzione, composizione, etichettatura e pubblicità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea e all'esportazione presso Paesi terzi.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'esigenza pratica di predisporre tale provvedimento si colloca nell'ottica della visione integrata della tutela della sicurezza della salute e dell'alimentazione dei lattanti; come la stessa direttiva 2006/141/CE riconosce, la particolare natura degli alimenti per lattanti richiede la predisposizione di particolari mezzi per garantirne il controllo. Un impianto sanzionatorio ad hoc si colloca in questa prospettiva. Con il decreto legislativo in esame sono stati individuati, pertanto, gli articoli del DM 82/2009 la cui inosservanza rende necessaria una disciplina sanzionatoria da parte delle Autorità di controllo.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi principali del provvedimento corrispondono alle prescrizioni relative alle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario, per i soggetti che non si attengono agli obblighi prescritti in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; si sanzionano le infrazioni in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, in materia di pubblicità di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; si sanzionano le infrazioni in relazione a modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti; si sanzionano le infrazioni per violazione degli obblighi circa la predisposizione di materiale informativo e didattico destinato alle famiglie o agli operatori sanitari; si prevede l'affissione e la pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni; si prevede l'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni; si prevede l'istituzione di un fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del DM 82/2009 da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari diretti sono gli imprenditori, produttori e distributori e chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento

L'impatto sui destinatari indiretti è quello di assicurare una maggiore tutela della salute dei lattanti e dei bambini fra 1 e tre anni

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sono state sentite mediante audizione dei rappresentanti sia il Ministero dello sviluppo economico che il Ministero della giustizia per la formulazione delle sanzioni, oltre che il Ministero per le politiche europee. Durante l'iter parlamentare saranno inoltre acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

E' stata esclusa l'opzione di non intervento perché la delega di cui alla legge comunitaria 2008 prevedeva che si emanassero le seguenti disposizioni recanti la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa sprovviste di sanzioni e vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Dalla consultazione delle categorie interessate all'oggetto del provvedimento non sono emerse opzioni da prendere in considerazione, alternative rispetto alla scelta operata dal Governo .

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Il metodo che si è seguito è stato quello di creare un impianto sanzionatorio per tutte le singole fattispecie disciplinate dal DM 82/2009 relative alla violazione degli obblighi in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio di alimenti per lattanti o di proseguimento, alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti o di proseguimento, alla violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti o di proseguimento, alla violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti. Pertanto gli effetti non potranno che essere positivi per i soggetti destinatari della disciplina

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Gli interventi che concernono la irrogazione delle sanzioni relative alle singole fattispecie delineate consentiranno di assicurare una maggiore tutela alla particolare categoria dei soggetti destinatari del provvedimento, ovvero a i lattanti e ai bambini e costituiranno un deterrente per gli operatori del settore (imprenditori, distributori e chiunque fabbrica gli alimenti per lattanti)

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Si prevede solamente l'istituzione di un fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del DM 82/2009, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste. Ai sensi di tale articolo, infatti, "il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le province Autonome promuovono iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell'allattamento al seno con una serie di azioni meglio indicate nell'articolato del predetto DM

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata avviata ulteriore comparazione con altre opzioni tenuto conto che trattasi di attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge comunitaria 2008 che conferisce al Governo la delega per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa sprovviste di sanzioni e vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Vista la natura e l'obiettivo della nuova regolamentazione non risultano fattori o condizioni che possono incidere sulla disciplina in oggetto. Il provvedimento non prevede costi aggiuntivi né oneri finanziari a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti, destinatarie del provvedimento, si potranno avvalere delle risorse già disponibili al momento. Non risulta dunque possibile prevedere un'incidenza negativa o peggiorativa sugli effetti vantaggiosi della nuova disciplina, da parte di misure di politica economica e finanziaria, né da parte di altri fattori.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Non vi sono elementi riferiti all'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Imprenditori, distributori e chiunque fabbrica gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previsti particolari azioni per la pubblicità, rispetto alle ordinarie forme di informazione sul sito istituzionale e alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Non vi sono strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero della salute verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale verrà presa in esame l'applicazione pratica delle sanzioni previste nel provvedimento. All'esito della stessa verifica si valuterà l'opportunità di un eventuale intervento successivo per aggiornare le sanzioni

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 9 APRILE 2009, N. 82, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/141/CE PER LA PARTE RIGUARDANTE GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DESTINATI ALLA COMUNITÀ E GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DESTINATI ALLA COMUNITÀ EUROPEA ED ALL'ESPORTAZIONE PRESSO PAESI TERZI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge comunitaria 2008) ed in particolare l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111, relativo all'attuazione della direttiva 1989/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, codificata dalla direttiva 2009/39/CE;

Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Vista la Direttiva 2006/141/CE del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità ed all'esportazione presso Paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009, Serie generale n. 155.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

Su proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico

Emana

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Campo di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 9 aprile 2009, n. 82, che recepisce la direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità ed all'esportazione presso Paesi terzi, di seguito denominato "Regolamento".

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento.

ART. 2

(Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio di alimenti per lattanti o di proseguimento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento contenenti sostanze in quantità tali che, sulla base di pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, mettono a rischio la salute dei lattanti o dei bambini, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro centocinquantamila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o presenta un prodotto, diverso dagli alimenti per lattanti, come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro centomila chiunque fabbrica o commercializza:

a) alimenti per lattanti con fonti proteiche diverse da quelle definite nell'allegato I, punto 2 del Regolamento o con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita non è confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale;

b) alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento utilizzando materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal Regolamento (CE) 1829/2003.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento con fonti proteiche diverse da quelle indicate nell'allegato II, punto 2 del Regolamento o con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese non è confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dodicimila a euro settantaduemila.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità ai criteri di composizione fissati nell'allegato I del Regolamento e senza tenere conto delle norme di cui all'allegato V dello stesso Regolamento, ovvero in difformità rispetto ai criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila a euro novantamila.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 4 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento in difformità ai criteri di composizione fissati nell'allegato II del Regolamento e senza tenere conto delle norme di cui all'allegato V dello stesso Regolamento.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento:

- a) utilizzando sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato III del Regolamento;
- b) utilizzando additivi diversi da quelli indicati nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato XIII del decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n.209;
- c) contenenti residui di singoli prodotti fitosanitari in quantità superiore a quella fissata nell'articolo 8, comma 1, del Regolamento;
- d) contenenti, nei prodotti proposti come pronti al consumo o ricostruiti in base alle istruzioni del produttore, residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati nell'allegato IX del Regolamento;
- e) utilizzando prodotti agricoli contenenti residui di prodotti fotosanitari superiori ai limiti indicati nell'allegato VIII del Regolamento, ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 4 e 6, del Regolamento.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque esporta verso paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), in difformità da quanto previsto all'articolo 18, comma 1, del Regolamento medesimo

ART. 3

(Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti o di proseguimento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento previsto dall'articolo 9, comma 1 e 2 del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro diciottomila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di etichettatura degli alimenti per lattanti o degli alimenti di proseguimento previsti dagli articoli 9, comma 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, e dall'articolo 18, comma 2, del Regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro dodicimila ad euro settantaduemila.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 2 si applica a chiunque nella presentazione degli alimenti per lattanti o di proseguimento, in particolare quanto alla forma, all'aspetto, all'imballaggio, al materiale utilizzato per l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale il prodotto è esposto, viola gli obblighi previsti dagli articoli 9, al comma 3 e ai commi da 7 a 11 del Regolamento.

ART. 4

(Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicità di alimenti per lattanti o di proseguimento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10, comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila a euro novantamila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque nella pubblicità di carattere scientifico degli alimenti per lattanti, di cui all'articolo 10, comma 2 del Regolamento, non rispetta le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 10, comma 3, del Regolamento medesimo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella pubblicità degli alimenti di proseguimento non rispetta le condizioni previste dagli articoli 9, commi 3, 7 e 8, e 10, comma 5, del Regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro settantamila.

ART. 5

(Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di modalità di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dodicimila ad euro settantaduemila, l'operatore del settore alimentare che commercializza:

- a) un alimento per lattanti senza aver trasmesso, al Ministero della salute, un campione dell'etichetta utilizzata per il prodotto, con le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
- b) un alimento per lattanti recante un'etichetta con dati o indicazioni diversi da quelli riportati sull'etichetta trasmessa ai sensi della lettera a);
- c) un alimento per lattanti prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero della salute.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

- a) a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza;
- b) ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari;
- c) a chiunque fornisce gratuitamente attrezzature, materiale informativo o materiale didattico a istituzioni o ad altre organizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 12, comma 3 del Regolamento, ovvero non rispetta nella fornitura le condizioni previste nel medesimo articolo;
- d) a chiunque fornisce alimenti per lattanti in difformità da quanto previsto nell'articolo 12, comma 5 del Regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile dell'ente organizzatore dei convegni e delle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1 del Regolamento che omette di segnalare i congressi e le manifestazioni almeno novanta giorni prima del loro svolgimento al Ministero della salute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila a euro novantamila.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica alle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia che ricorrono a qualsiasi sistema diretto e indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.

ART. 6

(Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di predisposizione e diffusione di materiale informativo e didattico nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque predispone o diffonde materiale informativo o didattico destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia in violazione di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro dodicimila ad euro settanduemila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola gli obblighi previsti all'articolo 16 del Regolamento in materia di predisposizione di materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti o di proseguimento destinato agli operatori sanitari.

ART. 7

(Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni)

1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, non inferiore a euro settemilacinquecento, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.

3. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.

4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

ART. 8

(Aggiornamento degli importi delle sanzioni)

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 2 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 9

(Istituzione fondo)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo medesimo.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di destinazione delle somme **del** fondo di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e finanza provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10

(Abrogazioni)

1. Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241 è abrogato.

ART. 11

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità europea ed all'esportazione presso paesi terzi.

Rep. Atti n. 88/CSR dell'8 luglio 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 luglio 2010:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n.88 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 recante: "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/ CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso paesi terzi";

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenuto con nota in data 21 maggio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 maggio 2010;

VISTA la lettera in data 26 maggio 2010 con la quale lo schema di decreto legislativo di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province Autonome;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica svoltasi il 10 giugno 2010 i rappresentanti delle Regioni e Province autonome hanno fatto riserva di condurre ulteriori approfondimenti al riguardo;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO


CONSIDERATO che, nel corso di una nuova riunione tecnica per l'esame del provvedimento di cui trattasi tenutasi in data 22 giugno 2010, la Regione Veneto, coordinatrice interregionale in sanità, ha formulato talune osservazioni di carattere generale ed ha avanzato specifiche richieste emendative;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti contenuti nel documento consegnato nella seduta medesima, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla comunità europea ed all'esportazione presso paesi terzi.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/050/SR27/C7

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 9 APRILE 2009, N. 82,
DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/141/CE PER LA PARTE
RIGUARDANTE GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI
PROSEGUIMENTO DESTINATI ALLA COMUNITA' E GLI ALIMENTI
PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DESTINATI
ALLA COMUNITA' EUROPEA ED ALL'ESPORTAZIONE PRESSO
PAESI TERZI**

Punto 27 Odg – Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

- Si propone una riduzione del 25% degli importi delle sanzioni, con particolare riferimento ad adempimenti meramente formali come quelli di cui all'articolo 5 comma 1.
- Nel titolo dello schema di decreto in parola è riportato l'oggetto D.M. n. 82/2009, in modo non corretto. Si propone di modificare il **titolo** dello schema di decreto come segue: "Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi".
- all'articolo 2, comma 5 la frase "...la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità ai criteri di composizione fissati nell'allegato I del Regolamento e senza tenere

Accettato e
consegnato nelle
sedute dell'8 luglio
2010

conto delle norme di cui all'allegato V dello stesso Regolamento, ovvero in difformità rispetto ai criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro quindicimila e euro novantamila...".

Tale formulazione potrebbe condurre ad interpretazioni non proprie. Si suggerisce di modificare il testo nel seguente modo "... la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità ai criteri di composizione di cui all'allegato V dello stesso Regolamento. Chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità rispetto ai criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro quindicimila a euro novantamila";

- **All'articolo 2, comma 6, lettera e)** la frase "...ferma l'applicazione di quanto...", va sostituita con la frase "...ferma restando l'applicazione di quanto...";
- **All'articolo 2, comma 7, lettera b)** la frase "...27 febbraio 1996, n. 209...", va sostituita con la frase "...27 febbraio 1996, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni";
- **All'articolo 3, comma 2** la frase "...di proseguimento previsti dagli articoli 9...", va sostituita con la frase "...di proseguimento previsti dall'articolo 9...";
- **All'articolo 4, comma 1** la frase "...dall'art. 10, comma 1 è soggetto...", va sostituita con la frase: "...dall'articolo 10, comma 1 del Regolamento è soggetto...";
- **All'articolo 4, comma 3**, la frase "...previste dagli articoli 9, commi ...", va sostituita dalla frase "previste dall'articolo 9, commi...";
- Riformulazione dell'articolo 9

Art. 9

(Istituzione fondo)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, che a tal fine sono versate al Bilancio dello Stato per la successiva rassegna al fondo medesimo, secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto vengono introitate dalle Aziende Sanitarie locali, Autorità competenti ai sensi del Dlgs 193/2007 a livello territoriale; dette entrate vengono così ripartite:



il 65% al Ministero della Salute per iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento e versati su apposito capitolo dello Stato, di cui al precedente comma 1;

il restante 35% viene ripartito secondo seguenti modalità:

- il 25% alle Aziende Sanitarie Locali;
- il 5% ai Laboratori del Controllo Ufficiale;
- il 5% alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministero dell'Economia e Finanza provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 8 luglio 2010

